



CITTÀ DI POTENZA

Prov. n. 139 del 29 ottobre 2019

OGGETTO: Revoca parziale Ordinanza n. 76 del 12/09/2018 avente ad oggetto: Revoca parziale dell'Ordinanza n. 61 del 30/07/2018 avente ad oggetto "Sgombero temporaneo dell'immobile sito in Via Maratea nn. 1-3 per salvaguardia della pubblica e privata incolumità".

IL SINDACO

- **VISTA** la nota del Dirigente U.D. Assetto del Territorio e U.D. Manutenzione Urbana prot. n. 102097 del 23/10/2019 che di seguito si riporta integralmente:

OGGETTO: Comunicazioni circa la richiesta rimozione della condizione di temporanea interdizione del "Tunnel Garage" del fabbricato di Via Maratea 1-3 già oggetto di Ordinanza Sindacale cautelativa.=

Premessa

Il sottoscritto Ing. Mario Restaino, Dirigente dell'Unità di Direzione "Assetto del Territorio" e dell'Unità di Direzione "Manutenzione Urbana" del Comune di Potenza, in esito alla comunicazione dell'Impresa CISMI S.r.l. (ns. Prot. 92517 del 24.09.2019) con allegata Relazione dei Direttori dei Lavori delle opere in oggetto, Ingg. Rosario Cerone e Francesco Paolo Spicciarelli, e della successiva nota dell'Amministratore del Condominio di Via Maratea, Avv. Antonella Mitidieri, con cui si **richiede la rimozione della condizione di temporanea interdizione del tunnel garage del fabbricato di Via Maratea 1-3**, disposta a salvaguardia della Pubblica e Privata Incolumità con l'Ordinanza Sindacale n. 76 del 12.9.2018, esprime il seguente parere;

Esaminata la Relazione presentata dai citati Professionisti, riportante lo Stato dei lavori a tutto il 9 Settembre 2019;

Effettuato specifico sopralluogo sull'area sottostrada del fabbricato in parola, al fine di valutare la situazione descritta dai professionisti relativamente al tunnel garage;

Riscontrate le condizioni riportate nella richiamata relazione;

Condivise le conclusioni a cui i tecnici sono pervenuti e le relative prescrizioni;

A PARERE DELLO SCRIVENTE:

- 1) Il "tunnel garage" lato rampa e i box ivi presenti, interdetti all'uso con l'Ordinanza Sindacale cautelativa prima richiamata, **possono essere nuovamente e da subito riutilizzati**, seppur nella fase transitoria dei lavori.
- 2) Dovranno invece **rimanere interdette**, anche al solo accesso pedonale, tutte le altre aree indicate nella planimetria schematica allegata (con dicitura "aree interdette" ed evidenziate con retino quadrettato), **fino a completamento delle opere previste per la messa in sicurezza**. In particolare, devono essere

*interdette ed adeguatamente protette, al fine di evitare accessi anche temporanei od occasionali, **le aree limitrofe e l'area a "giardino privato"**, prospicienti il lato valle verso il ciglio della pendice venutasi a creare a seguito del crollo del muro a valle.*

- 3) *Per tutta la durata della fase transitoria, a garanzia della pubblica e privata incolumità, le operazioni di controllo e monitoraggio delle condizioni di stabilità del fabbricato e dell'area circostante dovranno essere protratte nel tempo a cura della Società Committente CISMI S.r.l., fino al completamento e collaudo delle opere definitive previste.*

La S.V. Ill.ma potrà pertanto emettere, sulla base di tale parere, la relativa Ordinanza Sindacale di revoca parziale della precedente Ordinanza n. 76 del 12.09.2018. (Allego copia della Relazione dei direttori dei lavori citati).

In fede (Ing. Mario RESTAINO)

- **RITENUTO**, pertanto, di procedere ad una parziale revoca dell'Ordinanza n. 76 del 12/09/2018;
- **VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n.267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia di sicurezza pubblica;
- **VISTO** l'art. 650 del Cod. Pen.;

DISPONE

- Di revocare parzialmente l'ordinanza n. 76 del 12/09/2018 nella parte relativa all'interdizione del tunnel garage del fabbricato di Via Maratea 1-3, lato rampa e i box ivi presenti, che potranno essere nuovamente e da subito riutilizzati, seppur nella fase transitoria dei lavori;

ORDINA

- E' confermata l'interdizione, anche al solo accesso pedonale, di tutte le altre aree indicate nella planimetria schematica allegata (con dicitura "aree interdette" ed evidenziate con retino quadrettato), **fino a completamento delle opere previste per la messa in sicurezza**. In particolare, devono essere interdette ed adeguatamente protette, al fine di evitare accessi anche temporanei od occasionali, **le aree limitrofe e l'area a "giardino privato"**, prospicienti il lato valle verso il ciglio della pendice venutasi a creare a seguito del crollo del muro a valle.
- Per tutta la durata della fase transitoria, a garanzia della pubblica e privata incolumità, le operazioni di controllo e monitoraggio delle condizioni di stabilità del fabbricato e dell'area circostante dovranno essere protratte nel tempo a cura della Società Committente CISMI S.r.l., fino al completamento e collaudo delle opere definitive previste.
- In caso di inosservanza a quanto ordinato si procederà nei confronti degli inadempienti ai sensi dell'art. 650 codice penale con denuncia all'Autorità Giudiziaria competente a norma di legge;

DISPONE

che il presente provvedimento:

- sia notificato, a mezzo Messi Comunali, alla Società CISMI S.r.l. (Via Maratea n. 26 - Potenza) nonché all'Amministratore del condominio Avv. Antonella Mitidieri in Via Angilla Vecchia n. 6 di Potenza, che vorrà informare i proprietari e gli occupanti a vario titolo delle unità immobiliari che compongono il fabbricato di Via Maratea nn. 1-3;
- sia comunicato ad eventuali altri soggetti comunque interessati e non personalmente individuabili mediante Avviso pubblicato all'Albo Pretorio online;
- sia pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento al Prefetto di Potenza, al Questore di Potenza, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Comando della Polizia Locale, all'Ufficio Protezione Civile dell'Ente, al Dirigente dell'Unità di Direzione "Assetto del territorio".
- il controllo dell'esecuzione del presente provvedimento è demandato agli Agenti e agli Ufficiali della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

STABILISCE

- che quanto ordinato e disposto nel presente provvedimento abbia efficacia immediata, fatto salvo il potere sindacale di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Basilicata ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO
Mario Guarente